



Agenzia delle Entrate

Ufficio Relazioni Esterne

Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA

**Su www.fiscooggi.it
Agevolazioni tributarie per la pesca costiera,
nelle acque interne e lagunari.
Più convenienti le detrazioni per i redditi da lavoro.
Gli emendamenti al decreto legge in sede
di conversione: il problema della loro efficacia.
Osservatorio giurisprudenziale n. 80.**

Nella nuova Finanziaria sono contenute diverse disposizioni in favore delle imprese che operano nel settore della pesca. Sul numero del giornale Internet, Fabio Carrirolo si occupa in particolare degli effetti dell'articolo 2, comma 5, della legge che per l'anno 2004 proroga le disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge n. 388 del 2000. Si tratta di benefici fiscali e previdenziali per tutte quelle imprese che esercitano la pesca costiera, nelle acque interne e lagunari.

Nell'edizione in rete di FiscoOggi.it un articolo di approfondimento sulle misure Irpef introdotte dalla Finanziaria 2004. Tra queste si segnalano in particolare le detrazioni d'imposta per la produzione dei redditi da lavoro che devono essere calcolate in relazione al reddito complessivo ma al netto della deduzione per l'abitazione principale.

Una delle questioni su cui hanno lungamente dibattuto gli studiosi di diritto costituzionale e che vede ancora la dottrina attualmente divisa, è il tema dell'efficacia degli emendamenti al decreto legge in sede di conversione. Stefania Trocini approfondisce l'argomento alla luce della posizione assunta sull'argomento dalla Cassazione.

Tra le sentenze della Cassazione riportate in rassegna, l'edizione in Rete di FiscoOggi.it segnala la n. 19738 del 23 dicembre scorso, in tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa: il beneficio spetta anche nel caso in cui il contribuente possiede la quota di un appartamento locato a terzi e che, per le ridotte dimensioni, non è idoneo a essere destinato ad abitazione del nucleo familiare.

Roma, 19 gennaio 2004